

REGOLAMENTO TOSAP

**COMUNE DI SASSOFERRATO
PROVINCIA DI ANCONA**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULL'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

S O M M A R I O

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Gestione del servizio
- Art. 3 - Funzionario responsabile
- Art. 4 - Oggetto della tassa
- Art. 5 - Soggetti attivi e passivi

CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

- Art. 6 - Domanda di occupazione
- Art. 6 bis - Distinzione tra le occupazioni
- Art. 7 - Spese di concessione
- Art. 8 - Deposito cauzione
- Art. 9 - Autorizzazione
- Art. 10 - Disciplinare
- Art. 11 - Autorizzazione di altri uffici comunali o di altri enti diritti di terzi
- Art. 12 - Revoca delle concessioni
- Art. 13 - Decadenza delle concessioni
- Art. 14 - Sospensione delle concessioni
- Art. 15 - Norme per la esecuzione dei lavori
- Art. 16 - Occupazioni abusive
- Art. 17 - Passi carrabili - Accessi

CAPO III - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

- Art. 18 - Denuncia e versamento della tassa
- Art. 19 - Accertamento, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

CAPO IV - TARIFFE - ESENZIONI

- Art. 20 - Tariffe
- Art. 21 - Suddivisione del territorio comunale
- Art. 22 - Distributori di carburante e di tabacchi
- Art. 23 - Esenzioni

CAPO V - CONTENZIOSO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 24 - Contenzioso
- Art. 25 - Sanzioni
- Art. 26 - Rinvio ad altre disposizioni
- Art. 27 - Pubblicità del regolamento
- Art. 28 - Variazione del regolamento
- Art. 29 - Entrata in vigore

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, così come previsto dall'art.4, comma 1 del D. Lgs. nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

ART. 2 GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere gestito, come previsto dall'art.52 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507:
- a) in forma diretta;
 - b) in concessione ad apposita azienda speciale;
 - c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art.32 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507.
2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.
3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo Statuto o il capitolato.

ART. 3 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il funzionario responsabile di cui all'art.54 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n.507, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare al Sindaco, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.
2. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:
- a) l'organizzazione del personale;
 - b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.
3. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.
4. Tutti i provvedimenti del "Funzionario Responsabile" assumono la forma di "determinazione", dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'Albo Pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.
5. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

ART. 4 OGGETTO DELLA TASSA

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, nei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.
3. Nel concetto di "simili infissi di carattere stabile" va compreso qualsiasi manufatto che abbia struttura e funzione analoghe a quelle relative ai manufatti esclusi dall'ambito dell'imposizione; detta esclusione opera per le tende solari poste a protezione dei manufatti medesimi, ivi comprese quelle fisse o retrattili aggettanti su aree di pertinenza di pubblici esercizi o di esercizi commerciali.
4. Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni sottostanti il suolo pubblico, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
5. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
6. Non danno luogo ad applicazione della tassa le coperture di fossi o di canali lungo le strade quando tali manufatti, nella sostanza rappresentano un'opera di pubblico interesse, essendo costruiti per il vantaggio della collettività generalizzata;

sono, invece, tassabili come passi carrabili le coperture di fossi o di canali, effettuate solo con riferimento a specifiche unità immobiliari, allo scopo di facilitare l'accesso dei veicoli alle stesse.

7. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

ART. 5 SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. La tassa é dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

ART. 6 DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1. La domanda di concessione, da presentarsi su appositi moduli messi a disposizione dall'Ufficio comunale, dovrà essere corredata di tutte le illustrazioni (disegni, fotografie, ecc.) che lo stesso ufficio comunale riterrà di richiedere per l'istruttoria.
2. Ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli o trattenimenti pubblici e simili.
3. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche é accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
4. Quando lo stesso suolo é richiesto da più persone la concessione é fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte.
5. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 é fissato in giorni 30. Qualora vengano richiesti da parte dell'Ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine é prorogato di ulteriori giorni 30.

ART. 6 bis DISTINZIONE TRA LE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni di spazio pubblico sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti e che siano effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione che disciplina gli obblighi e le attività del concessionario connessi alla utilizzazione del suolo pubblico, nonché la durata della concessione medesima;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno anche se ricorrenti e di fatto tutte quelle residuali rispetto alle permanenti.
2. Ai fini dell'applicazione della tassa sono inoltre considerate:
 - a) permanenti le occupazioni di aree destinate all'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, così come definito dal D.Lgs. n.114/98, se concesse con atto amministrativo di durata non inferiore ad un anno e per tutti i giorni feriali della settimana;
 - b) temporanee le occupazioni di aree destinate all'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, così come definito dal D. Lgs. n.114/98, realizzate per una durata inferiore a tutti i giorni feriali della settimana, ancorché la concessione sia annuale o pluriennale;
 - c) temporanee le occupazioni abusive e quelle che, di fatto, si protraggono oltre il periodo concesso, anche se non inferiore all'anno.

ART. 7 SPESE DI CONCESSIONE

1. Alla richiesta di concessione di cui al precedente articolo 6 dovrà essere allegata la quietanza di versamento sul conto corrente postale intestata al Comune, per rimborso spese, come del seguente prospetto:

AUTORIZZAZIONE RICHIESTA	SPESE STAMPATI	DI ISTRUTT.	DIRITTI DI SOPRALL.	DIRITTI SOPRALL.	TOTALE
-----------------------------	-------------------	----------------	---------------------------	---------------------	--------

occupaz.perman. 5.000 10.000 15.000 30.000

passi carrabili 5.000 10.000 15.000 30.000

2. L'ammontare del versamento di cui al precedente comma potrà essere variato in ogni momento con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 8 DEPOSITO CAUZIONALE

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o in particolari circostanze che lo giustifichino, il Sindaco dovrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

ART. 9 CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

1. Le occupazioni permanenti e temporanee, così come definite dal presente regolamento, non potranno aver luogo se non dietro autorizzazione o concessione rilasciata dal funzionario responsabile, che in apposito disciplinare indica le condizioni e le norme alle quali l'atto medesimo si intende subordinato, nonché l'assoggettazione alla tassa, salvo quanto stabilito dal comma 3 del presente articolo.

2. Nel caso di trasferimento della titolarità di una regolare occupazione già in essere, la concessione o l'autorizzazione, precedentemente rilasciata si intende valida, fermo restando l'obbligo del pagamento della tassa e della comunicazione della modifica della soggettività passiva. Per le concessioni relative alle occupazioni permanenti la volturazione, ai fini della tassa, ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. Non sono soggette a concessione o ad autorizzazione le occupazioni che sono, comunque, esenti dal pagamento della tassa e che hanno le seguenti caratteristiche:

a) temporanee, di durata non superiore alle 48 ore, realizzate da Enti senza scopo di lucro aventi finalità sociali, umanitarie, assistenziali, previdenziali, di ricerca scientifica, ricreative o sportive;

b) occasionali, di durata non superiore alle 24 ore, effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande e che siano promosse e gestite da soggetti che non perseguono fini di lucro.

ART. 10 DISCIPLINARE

1. Il disciplinare o il contratto di cui al precedente articolo 9 dovrà prevedere:

a) la limitazione l'occupazione dello spazio assegnato;

b) l'eventuale proroga da ottenere prima della scadenza;

c) la custodia e la difesa del bene assegnato da ogni eventuale danno, facendone il concessionario uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dall'Amministrazione comunale;

d) la cura continua della manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, con riparazione degli eventuali danni riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;

e) l'eliminazione di eventuali intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, opponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;

f) l'esecuzione da parte del concessionario di tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;

g) il versamento all'epoca stabilita della tassa relativa;

h) il risarcimento al Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto dell'opere costruite in concessione lo stesso dovesse sostenere per l'esecuzione dei lavori;

i) l'esecuzione dei lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e, in caso di necessità, presa dagli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica, a carico del concessionario stesso, alle opere già in atto.

Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione deve intendersi come non avvenuta ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;

1) l'osservanza del concessionario di tutte le disposizioni legislative e regolamentari e di tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune stesso di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

2. Il disciplinare di concessione o il contratto deve essere tenuto dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

ART. 11

-AUTORIZZAZIONE DI ALTRI UFFICI COMUNALI O DI ALTRI ENTI - DIRITTI DI TERZI

1. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.

2. L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

ART. 12

REVOCA DELLE CONCESSIONI

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione.

2. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.

3. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi.

4. La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

5. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine, da valutarsi di volta in volta dall'Ufficio Tecnico Comunale, per le esecuzioni dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salva rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente da prelevarsi eventualmente, in tutto o in parte, dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dall'atto di concessione.

6. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale.

7. Il provvedimento di revoca per necessità di pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

ART. 13

DECADENZA DELLE CONCESSIONI

1. Il concessionario incorre nella decadenza dalla concessione qualora non adempia alle condizioni imposte nel relativo atto, o nelle norme stabilite nella legge e nel presente Regolamento.

2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza:

a) allorché non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione della formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;

b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'Amministrazione.

3. Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca del precedente art. 12.

ART. 14

SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI

1. E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto di indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 3^o comma del precedente art. 12.
2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, nè il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni di opposizioni di sorta.
3. Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi a richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

ART. 15 NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
 - b) evitare scarichi o depositi di materiale sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità ;
 - c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità ;
 - d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
 - e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiale sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità , che viene a ricadere interamente sul concessionario.
2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.
3. E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità , ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

ART. 16 OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.
2. Per la loro cessazione il Comune ha inoltre la facoltà , a termini dell'art.823 del Codice Civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi di mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile stesso.

ART. 17 PASSI CARRABILI - ACCESSI

1. L'applicazione della tassa relativa ai passi carrabili trova disciplina nell'art. 44 del Dlgs 15 novembre 1993, n.507 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nel marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
3. La superficie da tassare per i passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.
5. Su espressa richiesta dei proprietari degli accessi il Comune, tenuto conto delle esigenze di viabilità , può , previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività , non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e

non consente alcuna opera nè l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta fino al 10%.

6. La tariffa è parimenti ridotta fino al 10% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

7. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa può essere ridotta fino al 30%.

8. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interessi ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

CAPO III - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

ACCERTAMENTI E RIMBORSI

ART. 18

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

2. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui al precedente art.5 devono presentare al Comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e , comunque, non oltre il trentuno dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura della tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuto per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

3. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, o, se successivo, entro il termine di scadenza per la deliberazione dei bilanci degli enti locali, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.

4. Per le occupazioni del suolo e soprassuolo, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno o, se successivo, entro il termine di scadenza per la deliberazione dei bilanci degli Enti locali. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno la denuncia, anche cumulativa, e il versamento possono essere effettuati entro il trenta giugno dell'anno successivo.

5. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo c/c postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

6. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

7. La tassa, se d'importo superiore a lire 500.000, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, o, se successivo, entro il termine di scadenza per la deliberazione dei bilanci degli enti locali, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Tali disposizioni si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente.

8. La tassa, determinata in base alle tariffe vigenti, non è dovuta se di importo inferiore a lire 20.000.

ART. 19

ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

1. L'ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui al precedente art. 18, comma 4, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.
2. L'ufficio comunale provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompetenza del medesimo, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché la soprattassa e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia dovrebbe essere presentata.
4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del Codice Civile.
6. I contribuenti possono, con apposita istanza, richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7% per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

CAPITOLI IV - TARIFFE - ESENZIONI

ART. 20

TARIFFE

1. Per ogni tipo di occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta al Comune, o al concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con le maggiorazioni e le riduzioni previste dal richiamato decreto legislativo.
2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.
3. Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.
4. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa di cui all'art. 44 - lettera a) e b) - del Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 è ridotta ad un terzo.
5. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%.

ART. 21

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

1. Ai fini della graduazione della tassa a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui al precedente articolo 4 saranno classificate in categorie, sentita la commissione edilizia, con apposita deliberazione consiliare.
2. L'elenco di classificazione di cui al precedente comma è pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.
3. Detto elenco dovrà essere allegato al presente regolamento e ne forma parte integrante e sostanziale.

ART. 22

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E DI TABACCHI

1. Il territorio comunale, ai fini dell'applicazione della tassa sui distributori di carburanti e sugli apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi, sarà suddiviso in zone con apposita deliberazione consiliare.

ART. 23 ESENZIONI

1. Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, dagli enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, sport, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione e le vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap,

h) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area non ecceda i 10 metri quadri;

i) le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola;

l) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);

m) le occupazioni per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione e di recupero conseguenti alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997.

2. Per quanto concerne gli enti religiosi, l'agevolazione è subordinata alla condizione che l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche sia connessa esclusivamente all'esercizio del culto. Soggiacciono, invece, alla tassazione le occupazioni che sono indirettamente correlate all'esercizio del culto.

3. L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.

CAPO V - CONTENZIOSO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24 CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

a) all'Intendente di finanza sino alla data di insediamento della Commissione tributaria Provinciale;

b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413".

ART. 25 SANZIONI

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 18, comma 1, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 % e al 10%.

4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

ART. 26
RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART. 27
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 28
VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, a norma di legge.
2. Nel caso in cui l'utente non comunichi la cessazione dell'occupazione entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART.29
ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto con decorrenza dal 1[^] gennaio 1994.

COMUNE DI SASSOFERRATO
Provincia di Ancona

Il presente regolamento:

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del _____ con atto n. _____;
- 2) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____;
- 3) E' stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (CO.RE.CO) nella seduta del _____ n. _____;
- 4) E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio, unitamente alla decisione del CO.RE.CO., prima richiamata, per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____;
- 5) E' entrato in vigore il 1^ gennaio 1994 (art. 56, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507);
- 6) E' stato inviato al Ministero delle Finanze in relazione al combinato disposto degli artt. 35, comma 2 e 57 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 con lettera n. _____ in data _____;

Sassoferrato, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Franco Berionni)